

Versione anonimizzata

Traduzione

C-159/21 - 1

Causa C-159/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

11 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

27 gennaio 2021

Ricorrente:

GM

Resistenti:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Alkotmányvédelmi Hivatal

Terrorelhárítási Központ

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

(*omissis*) Nel procedimento amministrativo in materia di asilo (*omissis*) tra **GM** [(*omissis*) Budapest (*omissis*)], ricorrente, (*omissis*) e l'**Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság** (direzione generale nazionale della polizia degli stranieri) [(*omissis*) Budapest (*omissis*)], **primo resistente**, (*omissis*) l'**Alkotmányvédelmi Hivatal** (Ufficio per la tutela della Costituzione) [(*omissis*) Budapest (*omissis*)], **secondo resistente**, (*omissis*) e il **Terrorelhárítási Központ** (Centro antiterrorismo) [(*omissis*) Budapest (*omissis*)], **terzo resistente**, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha adottato la seguente

ordinanza:

Questo giudice avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché quest'ultima interpreti talune disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva sulle procedure d'asilo») e della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva sulle qualifiche in materia di asilo»).

Questo giudice sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafi 1, lettera d), e 2, 23, paragrafo 1, lettera b), e 45, paragrafi 1 e da 3 a 5, della direttiva sulle procedure d'asilo – alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») – debbano essere interpretati nel senso che impongono che, nel caso in cui sia applicabile la deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, riguardante un motivo di sicurezza nazionale, l'autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione in materia di protezione internazionale di diniego o di revoca dello status per ragioni di sicurezza nazionale e l'autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata, devono provvedere affinché sia comunque garantito al richiedente, rifugiato o straniero che beneficia della protezione sussidiaria, o al suo rappresentante legale, il diritto di accedere almeno al contenuto essenziale delle informazioni o dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tali motivi e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l'autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria al motivo di sicurezza nazionale.
2. In caso di risposta affermativa, che cosa si debba intendere esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, nell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle procedure d'asilo, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta.
3. Se l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, nonché l'articolo 45, paragrafi 1, lettera a), e da 3 a 4, della direttiva sulle procedure d'asilo e il considerando 49 della medesima debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la revoca o esclusione dallo status di rifugiato o di straniero che beneficia della protezione sussidiaria avviene sulla base di una decisione non motivata, basata esclusivamente sul rinvio automatico al parere vincolante e imperativo dell'autorità specializzata, anch'esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo per la sicurezza nazionale.

4. Se i considerando 20 e 34 e gli articoli 4 e 10, paragrafi 2 e 3, lettera d), della direttiva sulle procedure d'asilo e gli articoli 14, [paragrafo] 4, lettera a), e 17, [paragrafo] 1, lettera d), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in base alla quale la predetta autorità specializzata procede all'esame del motivo di esclusione e adotta una decisione nel merito in un procedimento che non è conforme alle disposizioni sostanziali e procedurali della direttiva sulle procedure d'asilo e della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo.

5. Se l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo debba essere interpretato nel senso che osta a un'esclusione fondata su una circostanza o un reato di cui si era a conoscenza già prima dell'adozione della sentenza o della decisione definitiva sul riconoscimento dello status di rifugiato, ma che non costituiva un motivo di esclusione né in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato né in relazione alla protezione sussidiaria.

Motivazione

I. Oggetto della controversia principale e fatti pertinenti

Il ricorrente, cittadino siriano, ha chiesto asilo nel 2005, mentre scontava una pena detentiva inflitta per consumo illecito di un rilevante quantitativo di stupefacenti, in applicazione di una condanna penale divenuta definitiva nel 2002. Il ricorrente ha ottenuto lo status di «accolto»¹, perdendolo tuttavia nel 2010 a causa di un riforma di quest'ultimo, confermato da una decisione giudiziaria. Nel 2011 il ricorrente ha nuovamente presentato una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, con la motivazione che la Fővárosi Törvényszék l'aveva riconosciuto come rifugiato «sur place» con sentenza del 29 giugno 2012. Successivamente, nel 2019, è stato avviato un procedimento amministrativo d'ufficio diretto alla revoca dello status di rifugiato[;]tale decisione amministrativa (decisione (*omissis*) del 15 luglio 2019) è stata oggetto di un riesame dinanzi al giudice del rinvio nell'ambito di un procedimento giurisdizionale amministrativo in cui al ricorrente è stato revocato lo status di rifugiato, sebbene sia stato dichiarato che occorreva applicare il divieto di respingimento. Nel corso del procedimento amministrativo, il terzo resistente (Centro per la lotta contro il terrorismo) e il secondo resistente (Ufficio per la tutela della Costituzione) nel presente procedimento giurisdizionale amministrativo avevano concluso nel loro parere che la permanenza del ricorrente in Ungheria costituiva un pericolo per la sicurezza nazionale. Sulla base di quanto sopra, l'autorità competente in materia di asilo ha concluso che, nel caso del

¹ NdT: traduzione letterale di «befogadott», uno degli status regolati dalla legge ungherese sul diritto di asilo, e precisamente quello per le persone alle quali non è concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma alle quali deve applicarsi il principio di non respingimento.

ricorrente, esisteva un motivo di esclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato e dal riconoscimento in quanto straniero che beneficia della protezione sussidiaria.

II. Elementi essenziali delle argomentazioni delle parti

All'inizio del procedimento giudiziario, il legale rappresentante del **ricorrente** ha proposto che il giudice del rinvio avviasse un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»)[;] lamentava, in sostanza, di non potere accedere al contenuto essenziale dei dati «riservati» sui quali si fondava il pericolo per la sicurezza nazionale e che, anche qualora vi avesse avuto accesso, non avrebbe potuto comunque utilizzarli nel procedimento giudiziario in forza della normativa in vigore. Sottolineava che, anche secondo l'interpretazione pertinente della Corte, l'autorità competente in materia di asilo deve procedere ad una valutazione individuale della domanda e non può fondare la propria decisione unicamente sulle conclusioni del parere dell'autorità specializzata (in materia di sicurezza nazionale). Inoltre, il ricorrente riteneva che la normativa ungherese – senza che il diritto dell'Unione l'autorizzasse in tal senso – aggiungesse ai motivi di esclusione che comportano la revoca dello status un motivo di esclusione contrario al diritto dell'Unione.

I **resistenti** secondo e terzo, in quanto autorità specializzate, hanno fatto riferimento alle circostanze accertate nei propri procedimenti e contenute nel fascicolo classificato, e hanno confermato le loro conclusioni sul pericolo per la sicurezza nazionale.

L'autorità competente in materia di asilo, indicata come primo resistente, ha insistito sull'esito dell'intervento delle autorità specializzate, indicate come resistenti secondo e terzo, secondo le quali il soggiorno del ricorrente nel territorio ungherese costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale. Alla luce di quanto precede, l'autorità competente in materia di asilo è del parere che al ricorrente non possano essere riconosciuti né lo status di rifugiato né quello di beneficiario della protezione sussidiaria.

III. Disposizioni normative pertinenti

Diritto dell'Unione

Diritto dell'Unione relativo alla prima e alla seconda questione pregiudiziale:

1. Direttiva sulle procedure d'asilo, in particolare gli articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafi 1, lettera d), e 2, 23, paragrafo 1, lettera b), e 45, paragrafi 1 e da 3 a 5
2. La Carta, in particolare gli articoli 41 e 47.

Diritto dell'Unione relativo alla terza e alla quarta questione pregiudiziale:

1. Direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, in particolare gli articoli 14, paragrafo 4, lettera a), e 17, paragrafo 1, lettera d)
2. Direttiva sulle procedure d'asilo, in particolare gli articoli 4, 10, paragrafi 2 e 3, lettera d), e 45, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, nonché i considerando 20, 34 e 49

Diritto dell'Unione relativo alla quinta questione pregiudiziale:

Direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Normativa ungherese

Diritto ungherese relativo alla prima e alla seconda questione pregiudiziale:

Articolo 57 della a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (legge n. LXXX del 2007 sul diritto di asilo; in prosieguo: la «legge sul diritto d'asilo»).

- (1) Nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, l'autorità specializzata emette un parere sulle questioni tecniche la cui valutazione rientra nelle sue competenze. (...)
- (3) L'autorità competente in materia di asilo non può discostarsi dal parere dell'autorità specializzata se non è competente a pronunciarsi su quanto ivi stabilito. (...)

Articolo 3 della a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (legge n. CLV del 2009 sulla protezione delle informazioni classificate; in prosieguo: la «legge sulla protezione delle informazioni classificate»)

1. Informazioni classificate:

- a) **Informazione classificata nazionale:** qualsiasi informazione che rientri nell'ambito degli interessi pubblici che possono essere protetti mediante classificazione, recante il contrassegno di classifica in conformità con i requisiti formali specificati nella presente legge o nella normativa adottata ai sensi della stessa, riguardo alla quale, indipendentemente dalla sua forma di presentazione, il classificatore ha stabilito nella procedura di classificazione che la sua divulgazione, acquisizione non autorizzata, modifica o utilizzo, messa a disposizione di una persona non autorizzata o il fatto di impedirne l'accesso alla persona legittimata entro il termine di validità della classificazione, viola o compromette direttamente uno degli interessi pubblici suscettibili di essere protetti dalla classificazione (di seguito, congiuntamente: «pregiudica») e, tenuto conto del suo contenuto, ne limita la divulgazione e l'accessibilità nel quadro della classificazione; (...)

(*omissis*) [definizioni non pertinenti ai fini della presente domanda]

Articolo 11 della legge sulla protezione delle informazioni classificate

(1) L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali qualificati come informazioni classificate nazionali in virtù dell'autorizzazione all'accesso rilasciata dal classificatore e senza necessità di disporre di un nulla osta di sicurezza personale. Prima di avere accesso alle informazioni classificate nazionali, l'interessato deve rendere una dichiarazione scritta di riservatezza e rispettare le norme sulla protezione delle informazioni classificate nazionali.

(2) Su richiesta dell'interessato, il classificatore decide, entro 15 giorni, l'eventuale concessione dell'autorizzazione all'accesso. Il classificatore nega l'autorizzazione all'accesso se l'accesso alle informazioni pregiudica l'interesse pubblico alla base della classificazione. Il classificatore deve motivare il diniego dell'autorizzazione all'accesso.

(3) In caso di diniego dell'autorizzazione all'accesso, l'interessato può impugnare tale decisione con ricorso amministrativo. Se l'organo giurisdizionale accoglie il ricorso, il classificatore è obbligato a rilasciare l'autorizzazione all'accesso. Il giudice decide in camera di consiglio. Solo un giudice che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza nazionale ai sensi della legge sui servizi di sicurezza nazionale può conoscere del procedimento. Nel corso del procedimento, il ricorrente, la persona che partecipa come parte interessata insieme al ricorrente e il loro rappresentante non avranno accesso alle informazioni classificate. Le altre persone coinvolte nel procedimento e i loro rappresentanti possono avere accesso alle informazioni classificate solo se sono state sottoposte a un controllo di sicurezza nazionale conformemente alla legge sui servizi di sicurezza nazionale.

Articolo 12 della legge sulla protezione delle informazioni classificate

(1) Il responsabile del trattamento delle informazioni classificate può negare all'interessato il diritto di accedere ai suoi dati personali qualora l'interesse pubblico alla base della classificazione sia compromesso dall'esercizio di tale diritto.

(2) Qualora i diritti dell'interessato siano fatti valere dinanzi a un giudice, l'articolo 11, paragrafo 3, si applica *mutatis mutandis* al giudice adito e all'accesso alle informazioni classificate di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 13 della legge sulla protezione delle informazioni classificate

(1) Le informazioni classificate possono essere utilizzate solo da chi possa dimostrare di svolgere una funzione statale o pubblica e che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, disponga di

a) un valido nulla osta di sicurezza personale, corrispondente al livello di classificazione delle informazioni che si intende utilizzare;

- b) una dichiarazione di riservatezza, e
- c) un'autorizzazione all'uso. (...)

(5) Salvo disposizione contraria di legge, spetta al giudice esercitare i poteri decisorii necessari per definire le cause che gli sono state assegnate secondo l'ordine di ripartizione, senza necessità di effettuare controlli relativi alla sicurezza nazionale, al nulla osta di sicurezza, alla dichiarazione di riservatezza o all'autorizzazione all'uso.

Diritto ungherese relativo alla terza e alla quarta questione pregiudiziale:

Articolo 8 della legge sul diritto di asilo

(4) Non può essere riconosciuto come rifugiato lo straniero la cui permanenza sul territorio ungherese costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale.

Articolo 15 della legge sul diritto di asilo «Non si riconosce lo status di protezione sussidiaria allo straniero (...)

b) la cui permanenza sul territorio ungherese costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale».

Diritto ungherese relativo alla quinta questione pregiudiziale

Articolo 15 della legge sul diritto di asilo «Non si riconosce lo status di protezione sussidiaria allo straniero (...)

ab) nei cui confronti esista un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5;

Articolo 8 della legge sul diritto di asilo

(5) Non può essere riconosciuto come rifugiato lo straniero al quale un organo giurisdizionale

a) abbia inflitto, con sentenza definitiva, una pena detentiva di durata pari o superiore a cinque anni per aver commesso un reato doloso,

b) abbia inflitto, con sentenza definitiva, una pena detentiva per la commissione di un reato con recidiva, recidiva reiterata o recidiva reiterata con violenza,

c) abbia inflitto, con sentenza definitiva, una pena detentiva di durata pari o superiore a tre anni per aver commesso un reato contro la vita, l'integrità fisica o la salute, un reato di pericolo contro la salute, un reato contro la libertà personale, un reato a sfondo sessuale, un reato di turbamento della pace pubblica, un reato contro la pubblica sicurezza o un reato contro la pubblica amministrazione.

IV. Motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

La giurisprudenza pertinente della Kúria (Corte suprema, Ungheria) ritiene che i diritti processuali degli interessati siano garantiti per il solo fatto che il giudice che riesamina una decisione amministrativa fondata su informazioni classificate può consultare i documenti di cui dispone l'autorità specializzata contenenti le informazioni classificate. Non è quindi necessario che l'interessato possa conoscere e utilizzare le informazioni di cui trattasi, o quanto meno il loro contenuto essenziale.

La giurisprudenza della Corte sulla limitazione dei diritti in relazione alle decisioni basate su informazioni riservate può essere ricavata, in particolare, dalle cause C-300/11 e C-593/10.

Nel caso del ricorrente, la decisione dell'autorità competente in materia di asilo di escluderlo dalla protezione internazionale si basa unicamente sul fatto che le due autorità specializzate intervenute nella procedura (il secondo e il terzo resistente) hanno dichiarato nei loro pareri che il soggiorno del ricorrente in Ungheria «costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale». L'autorità competente in materia di asilo non conosceva i motivi sui quali si fondava il parere dell'autorità specializzata, ivi comprese le informazioni classificate.

Né il ricorrente né il suo rappresentante legale hanno potuto formulare osservazioni sul parere non motivato dell'autorità specializzata, ottenuto dall'autorità competente in materia di asilo nel contesto del procedimento amministrativo, né contestarne la fondatezza già nell'ambito del procedimento amministrativo. Il ricorrente ha la possibilità di presentare una domanda di accesso alle informazioni classificate concernenti la sua persona ai sensi della legge sulla protezione delle informazioni classificate, ma, anche qualora gli fosse concesso l'accesso alle informazioni classificate, egli non ha comunque la possibilità di utilizzarle nell'ambito del procedimento amministrativo o giudiziario. [I resistenti nel procedimento principale, l'Ufficio per la tutela della Costituzione e il Centro per la lotta contro il terrorismo, come risulta dalla loro risposta alla richiesta di informazioni di interesse pubblico del Magyar Helsinki Bizottság (Comitato Helsinki dell'Ungheria), non hanno consentito agli interessati alcun accesso alle informazioni classificate che li riguardavano per nessuna delle domande ricevute nel 2019 e nel primo semestre del 2020].

L'assenza di un diritto all'utilizzo delle informazioni implica che, anche qualora conoscesse le informazioni riservate, il ricorrente non avrebbe la possibilità di formulare osservazioni sui motivi alla base della decisione adottata nell'ambito della procedura di asilo né, pertanto, di presentare argomenti a sostegno dell'inapplicabilità del motivo di esclusione.

La legge sulla protezione delle informazioni classificate non consente all'autorità specializzata che decide in merito all'autorizzazione all'accesso di accogliere parzialmente la domanda di accesso comunicando il contenuto essenziale dei motivi sui quali si fonda il parere di tale autorità.

Sebbene il giudice che controlla la legittimità di una decisione in materia di asilo e del parere dell'autorità specializzata sulla quale questa si fonda (come nel caso di specie il giudice del rinvio) abbia il potere di accedere alle informazioni riservate o classificate, lo stesso non può utilizzare tali informazioni in nessuna fase, neppure nel procedimento principale, e il giudice non può dichiarare o accertare nulla al riguardo, né nel procedimento giurisdizionale né nella sentenza. La sentenza del giudice è pertanto necessariamente priva di fatti e circostanze su cui fondare la valutazione al riguardo.

Il giudice deve riesaminare la decisione amministrativa e pronunciarsi in ultima istanza sull'applicabilità del motivo di esclusione fondato sulle informazioni riservate o classificate senza che il ricorrente o il suo rappresentante abbiano potuto esporre le proprie difese o argomenti o fatti idonei a contestare l'[applicabilità] di tale motivo nel caso individuale. Il giudice può soltanto decidere, senza motivare la propria decisione, se le informazioni classificate fatte valere dall'autorità possano giustificare la conclusione dell'autorità specializzata.

Il giudice non può garantire che il contenuto essenziale dei motivi su cui si basano il parere dell'autorità specializzata e la decisione sul merito in materia di asilo che sono oggetto di riesame in sede giudiziaria sia, in ogni caso, comunicato al ricorrente nel procedimento principale.

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle procedure d'asilo non è stato recepito nel diritto ungherese, il che dà luogo a una deroga che si aggiunge alla deroga espressamente autorizzata da tale articolo della direttiva citata. Ciò non è però consentito né dalla direttiva né dall'articolo 72 TFUE né da altra disposizione del diritto dell'Unione.

Pertanto, in conseguenza di quanto sin qui esposto, non è chiaro se la legislazione ungherese invocata garantisca i diritti processuali fondamentali del ricorrente tutelati dalla direttiva sulle procedure d'asilo e dall'articolo 47 della Carta, nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

Anche le summenzionate disposizioni della direttiva sulle procedure d'asilo richiedono un'interpretazione precisa, in quanto una limitazione o un diniego dell'accesso a informazioni riservate lesivo dei diritti processuali e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo può comportare, in definitiva, una violazione del diritto di asilo (articolo 18 della Carta) e di altri diritti fondamentali parzialmente soggetti a un divieto di restrizione (articoli 2, 4, 6 e 19 della Carta) in caso di decisione infondata in materia di protezione internazionale.

Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

Nella causa C-369/17, la Corte ha già dichiarato che l'autorità competente in materia di asilo deve adottare una decisione individuale sui motivi di esclusione, esaminando e ponderando nel merito ciascuno dei fatti di cui disponga. Anche le sentenze C-715/17 e C-380/18 contengono indicazioni relative a tale ponderazione.

Secondo la normativa ungherese, l'autorità specializzata deve emettere un parere vincolante e non motivato sulla sussistenza di un «pericolo per la sicurezza nazionale» dal quale l'autorità competente in materia di asilo non può discostarsi, cosicché, con riguardo a ciò, la decisione di quest'ultima contiene solo un rinvio al parere dell'autorità specializzata e un riferimento alla normativa. L'effetto della normativa ungherese è quindi che la decisione sul merito della protezione internazionale viene adottata con provvedimento dell'autorità competente in materia di asilo – che a sua volta ignora i motivi del parere dell'autorità specializzata – in relazione al quale, in ultima istanza, non è possibile effettuare un esame approfondito della sussistenza e dell'applicabilità del motivo di esclusione nel caso individuale, né tener conto delle circostanze individuali o ponderarne la necessità e la proporzionalità. Dalle direttive e dalle pertinenti sentenze della Corte risulta che, anche in caso di intervento di un'autorità specializzata (in materia di sicurezza nazionale), l'autorità competente non può adottare una decisione sul merito della domanda di asilo (vale a dire, di concessione o revoca dello status di rifugiato o di straniero che beneficia della protezione sussidiaria) che si basi esclusivamente e automaticamente sulla decisione di un'altra autorità – competente a pronunciarsi su una questione specializzata di natura parziale – senza procedere essa stessa alla valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo.

L'effetto della normativa ungherese è quindi che l'esame sul merito della protezione internazionale e l'adozione in ultima istanza della corrispondente decisione non sono effettuati dall'autorità competente in materia di asilo a effettuare bensì da due autorità specializzate che non soddisfano i requisiti e non sono autorizzate, in forza della direttiva sulle procedure d'asilo, a effettuare tale esame e ad adottare tale decisione, e le cui procedure non si svolgono conformemente alle disposizioni sostanziali e procedurali delle direttive pertinenti. Tale sottrazione di competenza, che appare contraria al diritto dell'Unione, può comportare un pregiudizio alle garanzie processuali previste dal diritto dell'Unione.

Nel caso della protezione sussidiaria, sebbene l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo sia una disposizione imperativa, la sua applicazione richiede comunque una valutazione individuale, un esame approfondito e una ponderazione da parte dell'autorità competente in materia di asilo. Da un lato, è la norma stessa a indicare che, al fine di ritenere sussistente un requisito relativo a un pericolo per la sicurezza rientrante in tale motivo di esclusione, devono sussistere «fondati motivi». Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 4,

prevede espressamente che lo Stato membro dimostri, su base individuale, che l'interessato non ha titolo (o ha cessato di avere titolo) a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 (ossia l'invocazione di un pericolo per la sicurezza).

Sulla quinta questione pregiudiziale

L'autorità competente in materia di asilo ha dichiarato, sulla base del motivo di esclusione di cui all'articolo 15, lettera ab), della legge sul diritto di asilo, che al ricorrente non può essere concesso lo status di straniero che beneficia della protezione sussidiaria. A tal fine, essa si è basata su una condanna penale pronunciata a carico del ricorrente il 6 giugno 2002, divenuta definitiva 18 anni fa, per un reato, a suo avviso, «grave».

La pena detentiva inflitta in detta sentenza è stata scontata dal ricorrente nel 2004, 16 anni fa, e questo reato era già noto all'epoca in cui il ricorrente ha ottenuto lo status di rifugiato, che gli è stato comunque concesso, e né l'autorità né il giudice che ha deciso sulla concessione dello status di rifugiato hanno applicato il motivo di esclusione in relazione a tale reato.

Sezione finale

(omissis) [considerazioni processuali di diritto interno]

Budapest, 27 gennaio 2021

(omissis) [firme]